

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N. 114**

Ai Produttori interessati

**AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)  
LORO SEDI**

All' A.G.R.E.A  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione  
Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO

All' APPAG Trento  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO

All' ARCEA  
Via E.Molè  
88100 CATANZARO

All' ARPEA  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano -  
OPPAB  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO

All' Organismo Pagatore ARGEA  
Sardegna  
Via Caprera 8

09123 Cagliari

E p.c.

Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e  
Forestali  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla Regione Veneto  
Capofila per l'Agricoltura  
Coordinamento Commissione Politiche agricole  
Palazzo Sceriman  
Cannaregio, 168  
30121 Venezia (VE)

Al Coordinamento AGEA  
Via Palestro, 81  
00185 – ROMA

A SIN S.p.A.  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

Alla Leonardo S.p.A  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA

Alla EY Advisory S.p.A  
Via Aurora 43,  
00187 ROMA

**Oggetto: Interventi a favore della filiera delle carni ovine a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 3 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere – Campagna 2021.**

## 1. PREMESSA

L'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, istituisce un Fondo per la competitività delle filiere, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021.

In un quadro emergenziale in cui la grave crisi di mercato del settore agroalimentare arrecata dal blocco delle attività commerciali, dalla riduzione delle attività produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal COVID-19, sono stati stabiliti interventi a favore della filiera delle carni ovine a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere

Considerato che alcune filiere produttive necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste, il DM, in applicazione della legge suddetta, ha la finalità di sostenere la filiera ovina, con particolare riferimento agli agnelli macellati:

- carni ovine IGP: le carni di agnello macellate e certificate IGP secondo i disciplinari delle indicazioni geografiche Abbacchio romano IGP, Agnello del Centro Italia IGP e Agnello di Sardegna IGP;
- carni ovine non IGP: le carni di agnello nato, allevato e macellato in Italia e non certificato IGP; zootecnia

Le presenti Istruzioni Operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto per la campagna 2021.

## 2. Presentazione della domanda di pagamento interventi emergenziali– Filiera delle carni ovine

### 2.1. Modalità e termini per la richiesta dell'aiuto

In considerazione della particolare natura degli interventi in questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico agli allevatori, la presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base:

- delle informazioni già presenti nella Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute;
- delle informazioni fornite dagli Organismi di etichettatura IGP;
- dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN.

L'aiuto è riconosciuto in base al numero di capi ovini nati, allevati e macellati in Italia, come registrato nella Banca dati nazionale del Sistema informativo sanitario del Ministero della salute, nel periodo 1° marzo 2020 – 30 aprile 2020.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i seguenti requisiti:

1. presenza di carni di agnello macellate e certificate IGP secondo i disciplinari delle indicazioni geografiche Abbacchio romano IGP, Agnello del Centro Italia IGP e Agnello di Sardegna IGP;
2. presenza di carni ovine non IGP: le carni di agnello nato, allevato e macellato in Italia e non certificato IGP.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA, troveranno la domanda precompilata e resa disponibile nel SIAN dall'Organismo Pagatore AGEA, secondo il fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative.

Alla domanda sono accluse:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 riportante il numero di capi ovini macellati e certificati IGP e/o dei capi ovini nati allevati e macellati in Italia come registrato nella Banca dati nazionale del Sistema informativo sanitario del Ministero della salute.

## 2.2. Requisiti per la presentazione e precompilazione

Rappresentano fattori vincolanti per la precompilazione e di conseguenza per la presentazione delle domande i seguenti elementi:

- presenza di un fascicolo aziendale aperto e attivo nell'ambito del SIAN;
- presenza di un allevamento attivo della specie ovina presso la BDN;
- il richiedente deve risultare proprietario o detentore dell'allevamento, nel caso in cui entrambi abbiano fatto domanda si pagherà il detentore;
- esistenza di agnelli macellati (capi ovini di età inferiore ai 12 mesi) presso la BDN, nei mesi di marzo e aprile 2020, siano essi registrati singolarmente che per partita;
- esistenza di agnelli macellati certificata dagli Organismi di etichettatura IGP (per la sola componente del premio IGP);
- nel caso dell'esistenza di capi macellati IGP che non trovano la corrispondente macellazione da BDN, tali capi verranno riconosciuti in ogni caso all'allevamento che ha portato i capi al macello a condizione che non si tratti di stalle di sosta.
- esistenza di un codice IBAN valido all'interno del Fascicolo aziendale

Si chiarisce che la suddivisione degli agnelli macellati fra la categoria IGP e non IGP viene effettuato partendo dal dato della macellazione fornito dalla BDN che è un dato complessivo, i dati forniti dagli Organismi IGP vengono detratti da questo totale, la parte residua eventuale costituisce la componente non IGP.

Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e, a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

### 3. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **3 dicembre 2021, fino al 15 dicembre 2021**.

### 4. SOGGETTI BENEFICIARI E BASE DI CALCOLO DELL'AIUTO

Alle imprese agricole di allevamento di ovini è concesso un aiuto fino a 9 euro per ogni capo macellato e certificato IGP e un aiuto fino a 6 euro per ogni capo non IGP nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile dell'anno precedente a quello della domanda.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono considerate ammissibili secondo la procedura di seguito riportata, ovvero previa verifica:

1. della completezza delle informazioni e conformità ai requisiti di ammissibilità;
2. che il richiedente risulti proprietario/detentore dell'allevamento presso BDN, in un periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020;
3. del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica;
4. della capienza del plafond di aiuti disponibili ed eventuale applicazione del taglio lineare.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti "de minimis" nel settore agricolo), l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 25.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari, limite innalzato a seguito del Reg. UE 316/2019 del 21 febbraio 2019, entrato in vigore il 14 marzo 2019 ed applicato retroattivamente agli aiuti che soddisfano tutte le altre condizioni.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN nel fascicolo e nella domanda

## 5. CASI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'erogazione dell'aiuto:

1. i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore AGEA;
2. i soggetti che non risultano agricoltori attivi.

## 6. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

### 6.1. Anticipo

L'art. 6 del DM 3 aprile 2020 n.3432 comma 6 stabilisce che *“In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il Soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari al settanta per cento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2 (relativo alla verifica della completezza delle informazioni e della loro conformità ai requisiti di ammissibilità, ed alla determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'articolo 3, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun Soggetto beneficiario), e ad eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo al momento del pagamento del saldo”*

Pertanto, AGEA esegue un pagamento in acconto pari al settanta per cento del contributo spettante ai sensi dell'art. 6 comma 6 del DM 3 aprile 2020 n. ai sensi dell'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere, e ai sensi dell'art. 78 comma 1-quater, 1-quinquies e 1-sexties della legge 24 aprile 2020, n. 27.

### 6.2. Saldo

Il pagamento a saldo è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

## 7. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate.

comunicazione al richiedente:

1. del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
2. in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

## 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”* Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

Federico Steidl



## Allegato 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

### Allegato 1.1 Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352

### Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale

- Legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- Decreto ministeriale del 3 aprile 2020 n. 3432 Decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere;
- Decreto ministeriale del 27 novembre 2020 Modifica del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere".

#### ***Emergenza sanitaria COVID-19***

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- Decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 - Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2020, n. 260;
- D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
- DPCM n. 33 del 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
- Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 - Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### ***Documentazione antimafia***

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia;

- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 - Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19;
- Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 - Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.

#### ***Registro Aiuti di Stato***

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234  
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

#### ***Durc (documento unico regolarità contributiva)***

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale;

- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

### ***Regolarità fiscale***

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

## Allegato 2 Controlli ai fini del pagamento del saldo

### Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti “de minimis” nel settore agricolo), l’aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell’importo massimo di 25.000 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari.

In applicazione dell’articolo 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 sopra citato, inoltre, l’aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

L’Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all’Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti<sup>1</sup> secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti de minimis complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti de minimis già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un’impresa unica;

2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare<sup>1</sup>;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

## Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

È necessario effettuare le verifiche stabilite all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 “le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere” sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

---

<sup>1</sup> Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica della regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

### **Allegato 2.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)**

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

### **Allegato 2.4. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)**

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia.

La documentazione antimafia va acquisita per importi superiori a 5 mila euro ai sensi dell'art. 83 comma 3bis d.lgs. 159/2011.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei

casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

## Allegato 3 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<b>Finalità del trattamento</b>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</li> <li>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</li> <li>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</li> <li>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</li> </ol>
---------------------------------	---

	<p>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p>
<b>Modalità del trattamento</b>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<b>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</b>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>



<b>Titolarità del trattamento</b>	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente:  <a href="http://www.agea.gov.it">http://www.agea.gov.it</a>.</p>
<b>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</b>	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:privacy@agea.gov.it">privacy@agea.gov.it</a>.</p>
<b>Responsabili del trattamento</b>	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., , il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&amp;Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.</p>
<b>Diritti dell’interessato</b>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</li> <li>b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata <a href="mailto:protocollo@pec.agea.gov.it">protocollo@pec.agea.gov.it</a> con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy;</li> </ul> <p>proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>.</p> <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso</p>

	rilasciato prima della revoca.
--	--------------------------------

## INDICE

1. PREMESSA .....	2
2. Presentazione della domanda di pagamento interventi emergenziali- Filiera delle carni ovine .....	3
2.1. Modalità e termini per la richiesta dell'aiuto .....	3
2.2. Requisiti per la presentazione e precompilazione .....	4
3. TERMINI DI PRESENTAZIONE .....	5
4. SOGGETTI BENEFICIARI E BASE DI CALCOLO DELL'AIUTO .....	5
5. CASI DI ESCLUSIONE .....	6
6. EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	6
6.1. Anticipo .....	6
6.2. Saldo .....	6
7. COMUNICAZIONI .....	7
8. MODALITA' DI PAGAMENTO .....	7
Allegato 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI .....	9
Allegato 1.1 Base giuridica Unionale .....	9
Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale .....	9
Allegato 2 Controlli ai fini del pagamento del saldo.....	12
Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23) .....	12
Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) .....	13
Allegato 2.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602) .....	14
Allegato 2.4. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) .....	14
Allegato 3 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) .....	15